

Roma, 19 Maggio 1965

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL
DEMANIO MARITTIMO E PORTI

Divisione I Sez. 1
Prot.N.514628/A.2.16

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501, - Aggiornamento dei canoni demaniali.-

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI
VENEZIA


ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI
GENERALI DI
TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO

AL CONSORZIO PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA

Circolare n. 80

Titolo: Demanio Marittimo



Con circolare n.57, in data 2 marzo 1964, questo Ministero impartì istruzioni alle Capitanerie di Porto, perchè, nel rinnovare per il 1964 le licenze di concessione dei beni demaniali marittimi rilasciate nell'ambito del loro Compartimento Marittimo, si astenessero - in tutti quei casi in cui non era stato ancora possibile completare l'iter previsto dall'ultimo comma della legge 21 dicembre 1961 n.1501, - dal richiedere quei maggiori canoni concordati in sede locale con le Intendenze di Finanza e continuassero ad applicare i medesimi canoni in precedenza corrisposti dai titolari di dette licenze, inserendo in queste ultime apposite clausola concernente l'obbligo degli stessi di versare lo eventuale conguaglio, allorchè il canone fosse stato fissato in via definitiva di concerto con il Ministero delle Finanze.

Con la sopramenzionata circolare venne, altresì, disposto che, a garanzia del pagamento di detti conguagli, dovesse essere versato dai concessionari a titolo di cauzione, una somma pari alla differenza tra l'ammontare del canone in precedenza corrisposto e quello, maggiore, proposto dalle Intendenze di Finanza e con l'intesa che tale deposito cauzionale, per quella parte eventualmente eccedente l'importo del canone definitivamente fissato, sarebbe stato in seguito, restituito agli interessati.

Con la successiva circolare n.75, in data 30 giugno 1964, vennero precisate le modalità per il versamento dei suddetti depositi cauzionali.

Da parte di alcune Capitanerie di Porto è stato, ora, chiesto se le disposizioni contenute nella circolare n.67 del 2 marzo 1964 debbano trovare attuazione, nei termini nella stessa precisati, anche per il 1965.

Questo Ministero, essendo finora rimasti immutati i motivi che determinarono l'emanazione della suindicata circolare, ed in attesa che possa addivenirsi ad una eventuale nuova regolamentazione legislativa della materia concernente la determinazione dei canoni demaniali, ritiene opportuno confermarne l'applicazione per la stagione balneare 1965.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

I L M I N I S T R O

F. S. SPAGNOLI

DE/gpg

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Ragnoli

